



Comune di Loano
(Provincia di Savona)

Servizio
Tributi

Registro Ordinanze n. 119 del 01/06/2020

ORDINANZA

OGGETTO: DIVIETO ESTIVO OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

IL DIRIGENTE

PRESO ATTO dello Statuto Comunale e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATO l'art. 40 dello Statuto Comunale;

RICHIAMATI

- il D.Lgs. 267/2000, e. s.m.i.;

- la Legge n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

- il D.Lgs. n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.2015, n° 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);

- il Regolamento 679/2016 UE "Regolamento generale sulla protezione dei dati", nonché il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;

- l'art. 11 del Regolamento comunale per la disciplina delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone, in osservanza dell'art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

TENUTO CONTO di quanto espresso dalla Giunta comunale con risoluzione n. 11 del 08/04/2020, conseguentemente alla dichiarazione per sei mesi dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

PRESO ATTO che il termine in origine previsto dall'art. 103, c. 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, è stato modificato in sede di conversione in legge n. 27 del 24 aprile 2020, nel senso che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;

CONSIDERANDO che tale termine va comunque a cadere nel periodo in cui sussiste il consueto divieto estivo di occupazioni di suolo e soprassuolo pubblico;

RITENUTO necessario sostenere la ripresa delle attività economiche fortemente compromesse dal blocco generato dalla crisi epidemiologica in atto;

ORDINA

agli Uffici competenti che nel periodo dal

15 giugno al 15 settembre

- venga consentita la prosecuzione delle occupazioni temporanee di suolo / soprassuolo pubblico per occupazioni mediante ponteggi, cantieri e materiali edili in essere alla data dell'entrata in vigore del c.d. decreto "Cura Italia", anche nel periodo compreso tra il 15 giugno 2020 e il 15 settembre 2020 e fino alla scadenza dei giorni totali concessi, nella zona A del "centro storico", come indicata nel Regolamento occupazione suolo (area delimitata da C.so Europa, Via Simone Stella, Via Damiano Chiesa, Viale Libia, Campo Cadorna, C.so Roma, Piazzale Mazzini e Via Martiri delle Foibe da art. 40 del Regolamento citato) e salvo che non creino intralcio ad eventuali manifestazioni che si dovessero svolgere;

nello stesso periodo dal

15 giugno al 15 settembre

- in tutta la zona situata al di sotto della linea ferroviaria

NON VENGANO RILASCIATE NUOVE AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO E/O SOPRASSUOLO PER OCCUPAZIONI MEDIANTE PONTEGGI, CANTIERI E MATERIALI EDILI

Quanto sopra al fine di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica durante lo svolgersi di manifestazioni locali nonché permettere il regolare flusso della circolazione nella stagione estiva.

La presente ordinanza dovrà essere pubblicizzata con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 9 del vigente Statuto Comunale.

AVVERTE

ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso :

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale *ovvero* da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

IL DIRIGENTE AD INTERIM
(ROSETTA BARBUSCIA)

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005